



COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR

PROVINCIA DI LECCE



DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

Il Comune di Sogliano Cavour, con [deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 24/07/26](#), in attuazione dell'art. 1, commi da 82 a 101, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 e dell'articolo 10-quinquies del Decreto Legge 27 marzo 2026, n.38, convertito in Legge 22 maggio 2026, n.88 ha stabilito di avvalersi della facoltà di estensione della definizione agevolata ai debiti relativi alle entrate comunali contenuti in carichi affidati ad Agenzia delle Entrate – Riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

IN COSA CONSISTE LA DEFINIZIONE AGEVOLATA?

Possono essere oggetto di definizione agevolata tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune di Sogliano Cavour all'Agenzia delle Entrate - Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

Le entrate oggetto di definizione agevolata possono essere definite con il versamento delle somme dovute a titolo di:

- Capitale (entrata oggetto di definizione);
- Spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al D.Lgs.30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Il procedimento di definizione agevolata è gestito integralmente da Agenzia delle Entrate – Riscossione.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

A decorrere dal 15 ottobre 2026 Agenzia delle Entrate-Riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare le cartelle che possono rientrare nella definizione agevolata.

Il debitore tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 deve presentare la dichiarazione di voler procedere alla definizione agevolata con le modalità, esclusivamente telematiche, che Agenzia delle Entrate-Riscossione pubblicherà nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 ottobre 2026.

PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Il versamento delle somme dovute per la definizione agevolata è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 oppure dilazionato in un piano rateale con scadenza della prima rata al 31 marzo 2027. Con il versamento della prima o unica rata si perfeziona l'adesione alla definizione.

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

In caso di mancato o insufficiente versamento dell'unica rata o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive, di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni con riferimento al versamento dell'unica o ultima rata, la definizione non produce effetti, riprendendo pertanto a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di definizione, che prosegue a cura dell'Agente della Riscossione. In tal caso, per i debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Qualunque ulteriore informazione in merito alla definizione agevolata potrà essere richiesta direttamente ad Agenzia delle Entrate - Riscossione.